



Ministero dell'Università e della Ricerca

Organismo Paritetico per l'Innovazione

L'Organismo Paritetico per l'Innovazione

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i recante norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il CCNL Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, relativo al personale delle aree funzionali per il triennio 2019-2021, e in particolare l'art. 6, relativo all'Organismo paritetico per l'innovazione per realizzare *“una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali... (contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'Amministrazione”*;

VISTO il decreto del Direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, prot. n. 406 del 5.5.2023 con il quale è stato costituito l'Organismo Paritetico per l'Innovazione del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO l'art. 6, comma 3, lettera d) del CCNL 2019/2021 – Funzioni Centrali – secondo cui l'OPI adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CCNL 2019/21, *“l'organismo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa”*;

ADOPTA

il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

(Istituzione e finalità)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo paritetico per l'Innovazione (di seguito Organismo) del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito, Ministero) costituito ai sensi dell'art. 6 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2021 e dell'art. 6 del CCNL Comparto Funzioni Centrali Area Dirigenti 9 marzo 2020, al fine di realizzare il coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, del medesimo contratto, su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 2

(Composizione e sede)

L'Organismo ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi delle norme vigenti in tema di rappresentatività delle OO.SS. di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL 2019/21 e del CCNL Comparto Funzioni Centrali Area Dirigenti 9 marzo 2020 da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione e da chi svolge le funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione.

L'Organismo del Ministero ha sede in Roma, Largo A. Ruberti n. 1, con possibilità di collegamento tramite videoconferenza.

I componenti supplenti possono presenziare alle riunioni dell'Organismo.

Per agevolare la comunicazione dei lavoratori con l'Organismo è attivata una casella di posta elettronica dedicata (opi@mur.gov.it)

Art. 3

(Durata in carica - Cessazione dell'incarico)

L'Organismo ha durata triennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

La persona che svolge le funzioni di Presidente dura in carica tre anni, a meno che due terzi di coloro che compongono l'Organismo ne richiedano la sostituzione con contestuale proposta della persona cui conferire l'incarico. Coloro che compongono l'organismo, nominati nel corso del triennio, cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato dell'Organismo.

In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, dovuta a dimissioni e/o trasferimento ad altra Amministrazione, o ad altra causa, si provvede alla sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina dell'Organismo. Nelle more della designazione del sostituto, l'Organismo opera in composizione ridotta, purché della stessa facciano parte la metà più uno dei componenti. La scadenza dell'Organismo rimane quella originaria, decorrente dalla prima costituzione.

Art. 4

(Compiti dell'Organismo)

L'Organismo esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'art. 6 del vigente CCNL Funzioni Centrali e dell'art. 6 del CCNL Comparto Funzioni Centrali Area Dirigenti 9 marzo 2020, nonché dell'articolo 31, commi 10 e 13, e in particolare:

- può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
- può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 79 del CCNL Funzioni Centrali;
- può effettuare il monitoraggio dell'attuazione dei piani di azioni positive predisposte dal Comitato unico di Garanzia, in collaborazione con quest'ultimo;
- possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL Funzioni Centrali o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'Organismo si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto all'art. 5;
- costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'Organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a



Ministero dell'Università e della Ricerca

tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 79 del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 e all'art. 29 del CCNL Comparto Funzioni Centrali Area Dirigenti 9 marzo 2020.

L'Organismo, qualora l'attività svolta lo rendesse necessario, può redigere una relazione sugli ambiti trattati, sulle iniziative intraprese e sulle criticità emerse nell'esercizio delle proprie competenze, con riferimento all'anno precedente.

Art. 5

(Compiti e funzioni del Presidente)

La persona che svolge le funzioni di Presidente

1. rappresenta l'Organismo, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste e delle indicazioni di coloro che lo compongono, e ne coordina i lavori;
2. garantisce che l'attività dell'Organismo si svolga in stretto raccordo con i competenti organi del Ministero dell'università e della ricerca fornendo informazione costante circa le iniziative attuate;
3. adotta le misure che favoriscano un buon funzionamento dell'Organismo;
4. coordina l'operatività delle iniziative approvate dall'Organismo;
5. sottoscrive gli atti ufficiali;
6. assicura che le prerogative dell'Organismo siano rispettate (comunica all'Ufficio del Personale e alle OO.SS. le dimissioni e la richiesta di sostituzione dall'incarico di coloro che compongono l'Organismo, assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive senza che sia intervenuto chi supplisce);
7. Al fine di garantire pluralità nell'ambito del coordinamento dell'Organismo, con particolare riferimento alle attività di presidenza, la persona che svolge le funzioni di Presidente ha facoltà di nominare una persona che svolge funzioni vicarie di Vicepresidente.

Se la maggioranza assoluta dei componenti richiede le dimissioni della persona che svolge le funzioni di Presidente, tali dimissioni si considerano esecutive.

La persona che svolge le funzioni di Presidente, dopo aver sentito coloro che compongono l'Organismo, potrà attribuire alla persona che svolge le funzioni di Vicepresidente compiti determinati in specifiche materie o tipologie di materie, anche con riferimento alle commissioni e gruppi di lavoro di cui al successivo art. 11, fatte salve le prerogative di cui all'art. 5 che restano in capo alla persona che svolge le funzioni di Presidente.

Art. 6

(Compiti e funzioni del Vicepresidente vicario)

La persona che svolge le funzioni di Vicepresidente è individuata, laddove possibile, in un'area professionale diversa, in una unità organizzativa differente ed è di genere diverso da chi svolge le funzioni di Presidente.

La persona che svolge le funzioni di Vicepresidente, qualora nominato, sostituisce chi svolge le funzioni di Presidente, assumendone le funzioni, in caso di sua assenza e/o impedimento, ovvero nello svolgimento di attività o compiti specifici delegati da chi svolge le funzioni di presidente.

Qualora non sia nominata una persona che svolga le funzioni di Vicepresidente, la persona componente dell'Organismo con maggiore anzianità di servizio sostituisce chi svolge le funzioni di Presidente.

Art. 7

(Compiti di segreteria)

Le funzioni di segreteria sono affidate al personale in servizio presso la Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, che avrà cura di convocare le riunioni, anche a richiesta dei componenti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

L'organismo, di volta in volta, stabilisce chi redige in forma sintetica il verbale di ogni seduta e, in caso di adozione di deliberazioni, verbalizza il numero dei presenti, dei votanti e degli astenuti, provvedendo quindi a trasmetterlo a coloro che compongono l'Organismo, sia titolari che supplenti.

La segreteria tiene tutta la documentazione riguardante l'Organismo supportandolo nel funzionamento e provvede a dare la più ampia diffusione possibile degli atti e delle attività dell'Organismo attraverso gli strumenti informatici del Ministero.

Nei casi in cui la Direzione Generale del personale, almeno tre giorni prima del termine per il parere richiesto, trasmetta la documentazione all'Organismo per valutazioni e osservazioni, l'Organismo si riunisce ad horas, anche in modalità videoconferenza, per una valutazione collegiale e per fornire il parere richiesto. L'organismo non invia alla Direzione contributi individuali delle persone che compongono l'organismo.

Art. 8

(Convocazioni)

L'Organismo si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno.

La persona che svolge le funzioni di Presidente convoca l'Organismo in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 di coloro che lo compongono in via effettiva, ovvero ogni qualvolta l'Amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa complessa che richieda il supporto dell'Organismo e nel caso di proposte da esaminare pervenute dalle organizzazioni sindacali o da gruppi di lavoratori.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail tramite la casella di posta dedicata o dalla casella di segreteria della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, ove possibile, almeno 3 giorni lavorativi prima della data prescelta.

La convocazione, inviata a coloro che compongono l'Organismo, sia titolari che supplenti, per il tramite della segreteria, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Tutte le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro. Coloro che sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione per iscritto all'indirizzo email dell'Organismo, alla persona che svolge le funzioni di supplenza e alla segreteria.

Art. 9

(Modalità di funzionamento e deliberazioni)

Le riunioni si svolgono durante l'orario di lavoro, nelle seguenti modalità: videoconferenza, in presenza o mista.

Ogni riunione dell'Organismo si apre con la verifica delle presenze, formalità che è eseguita per accertare l'esistenza del numero legale.

Per la validità delle riunioni è necessaria che sia presente la metà più uno di coloro che hanno diritto di voto. Le condizioni di validità delle riunioni devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.

Le deliberazioni/decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi da coloro che compongono l'organismo, presenti, con voto palese e, in caso di parità, con prevalenza del voto della persona che svolge le funzioni di Presidente.

Se necessario, l'Organismo può invitare alle riunioni rappresentanti dell'Amministrazione o sindacali, ovvero esperti nell'ambito delle materie oggetto di discussione, tranne nel caso in cui si discutano temi soggetti a privacy.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Le riunioni dell'Organismo devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale viene trasmesso a coloro che compongono l'Organismo, i quali possono far pervenire eventuali osservazioni entro 5 giorni dall'invio dello stesso; in mancanza di osservazioni, il verbale si intende approvato. Le eventuali osservazioni presentate che necessitino di approfondimento da parte dell'Organismo, devono essere esaminate nella prima seduta successiva. In entrambi i casi il verbale è letto e sottoscritto da chi svolge le funzioni di Presidente e da chi redige il verbale, nella riunione successiva.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate alla Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali per gli adempimenti di competenza.

Art. 10

(Dimissioni dei componenti)

Le dimissioni di una o più persone che compongono l'Organismo devono essere presentate per iscritto a chi svolge le funzioni di Presidente dell'Organismo stesso, che ne darà comunicazione alla Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, per consentirne la sostituzione.

L'Organismo prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla data di ricezione della comunicazione.

Chi svolge le funzioni di Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni all'Organismo, al Direttore Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali e alle OO.SS..

Art. 11

(Commissioni e gruppi di lavoro)

Nello svolgimento della sua attività l'Organismo può operare anche attraverso commissioni o gruppi di lavoro, di norma formati in modo paritetico tra Amministrazione e OO.SS. articolati per singoli o più settori d'intervento. Ne possono far parte, componenti titolari e supplenti.

Chi svolge le funzioni di Presidente, sentito l'Organismo, può designare tra coloro che compongono l'organismo una persona responsabile per singoli settori o competenze dell'Organismo stesso.

La persona designata responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce all'Organismo e formula proposte di deliberazione.

Nel caso in cui vengano trattati argomenti che richiedano riservatezza, è di norma vietata la partecipazione di esterni all'Organismo. Tutte le persone che compongono l'organismo sono tenute a riserbo assoluto su nomi e fatti oggetto di discussione e rispettano il Codice di comportamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

I componenti dell'Organismo possono liberamente diffondere notizie e informazioni in merito alle attività dell'Organismo che siano rese pubbliche da quest'ultimo sul sito internet del Ministero tramite, ad esempio, la pubblicazione di propri atti, nonché dell'attività da essi svolta nell'ambito dell'Organismo stesso, oggetto di analogia pubblicità.

Art. 12

(Rapporti tra l'Organismo e il Ministero dell'università e della ricerca)

I rapporti tra l'Organismo e l'amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

L'Organismo provvede a richiedere periodicamente l'aggiornamento e l'implementazione dell'apposita area dedicata alle attività svolte, sul sito web istituzionale del Ministero.



Ministero dell'Università e della Ricerca

L'Organismo può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

L'Organismo mette a disposizione le informazioni o i progetti utili agli Organismi e agli Uffici del Ministero che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti ad argomenti e materie tra quelli di competenza dell'Organismo stesso.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

Le informazioni ed i documenti assunti dall'Organismo nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, con ciò intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il D. Lgs. n. 196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.

Art. 14

(Rapporti con altri organismi)

Su richiesta di chi svolge le funzioni di Presidente dell'Organismo, è possibile la convocazione di sedute di lavoro congiunte con il Comitato Unico di Garanzia del Ministero, in particolare per la trattazione di questioni e l'esame di proposte afferenti alle politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla prevenzione dello stress lavorativo correlato e di fenomeni di burn out e per ogni altra questione di cui si consideri necessaria una trattazione congiunta.

Inoltre, qualora necessario, l'Organismo si raccorda con altri soggetti esterni, nazionali e internazionali e altri Organismi Paritetici per l'Innovazione ai fini della valorizzazione del benessere delle persone.

Art. 15

(Validità e modifiche del Regolamento)

Il Regolamento è approvato e modificato a maggioranza qualificata dei 2/3 di coloro che compongono l'organismo, aventi diritto al voto.

Il presente Regolamento e le modifiche sono pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Art. 16

(Disposizioni finali)

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è approvato nella seduta del 10 luglio 2023 a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Organismo.

Il Presidente
Dott. Luigi Pievani